

Lo studio Niccoli Drago con l'ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC, REDAZIONE FISCALE, PROFESSIONE IMPRESA e vari professionisti e cultori del diritto e della materia contabile, predispongono mensilmente la rubrica "Sviluppo Azienda" e la mettono a disposizione dei Clienti dello Studio Niccoli e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del lavoro Studioniccolidrago.com.

In allegato si riporta "Sviluppo azienda" n. 3 del mese di marzo 2023. Sommario:

- 1) Ultime Novità Fiscali;
- 2) Legge di conversione del decreto milleproroghe Principali misure;
- 3) Modello Eas per le variazioni 2022 entro il 31/03/2023;
- 4) Richiesta una tantum di euro 200 e per integrazione euro 150 da parte autonomi e professionisti senza partita iva.

Ai clienti dello Studio Niccoli Drago

Ai lettori del sito Studioniccolidrago.com

Siamo lieti di inviarLe il n. 3 di

Sviluppo Azienda n. 3 – Marzo 2023

III TIME NOVITÀ EICCALI

ULTIME NOVITA FISCALI	
Agevolazione "prima casa" immobile ereditato Risposta Agenzia Entrate	Le agevolazioni "prima casa" in materia di imposte ipocatastali, sono usufruibili dall'erede, in sede di dichiarazione di successione, per uno solo degli immobili in successione ancorché lo stesso sia formalmente costituito da 2 particelle catastali (con distinta titolarità), "unite di fatto" ai fini fiscali, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale. L'immobile deve costituire una casa di abitazione diversa da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Il regime agevolato sussiste anche per le pertinenze a condizione che ricorrano i requisiti di cui alla Nota II-bis, DPR
24.1.2023, n. 155	n. 131/86.
Trasferimento a eredi detrazioni residue de cuius	"In assenza di una esplicita disposizione di legge" le rate residue della detrazione relativa a spese mediche ex art. 15, TUIR non fruite dal de cuius non possono essere "trasferite"
Risposta Agenzia Entrate 6.2.2023, n. 192	agli eredi. Tale possibilità riguarda esclusivamente le detrazioni per interventi edilizi.
Cedolare secca e nudo proprietario	Il nudo proprietario non può applicare la cedolare secca relativamente al canone percepito per la locazione della parte di un immobile gravato da usufrutto a favore di un altro soggetto poiché tale regime di favore "si pone in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario, ai fini dell'IRPEF, che non è imputato al nudo proprietario". Nel caso di specie, due fratelli sono titolari della nuda proprietà di un immobile, parzialmente occupato dalla madre, titolare del
Risposta Agenzia Entrate	diritto di usufrutto. La restante parte dell'immobile, nella
15.2.2023, n. 216 Rinuncia indennità perdita avviamento commerciale	materiale disponibilità dei nudi proprietari, è locata a terzi. È legittima la rinuncia, da parte del conduttore di un immobile commerciale, all'indennità per la perdita dell'avviamento a fronte della proroga del termine per il rilascio dei locali intervenuta in prossimità della scadenza del contratto. Le pattuizioni dirette a limitare la durata del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore a quello legale sono
Ordinanza Corte Cassazione 16.2.2023, n. 4947	nulle soltanto se intervenute prima della conclusione del contratto.

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertito in L. 14/2023.

DICHIARAZIONE IMU 2021

Viene <u>confermata</u> la modifica al co. 4 dell'art. 35 del D.L. 73/2022 relativa alla **proroga al 30/06/2023** del **termine** per la **presentazione della dichiarazione IMU** di cui all'art. 1, co. 769 e 770, della Legge di bilancio 2020, relativa **all'anno d'imposta 2021**. La proroga interessa anche gli **enti non commerciali**.

DIVIETO DI EMISSIONE E-FATTURA

Si <u>conferma</u> il differimento al periodo d'imposta 2023 del divieto, operato fin dal periodo d'imposta 2019, di utilizzo della fattura elettronica riferita ai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS, di cui all'art. 10-bis del D.L. 119/2018.

CORRISPETTIVI AL STS

Il co. 6-quater dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015 prevede, tra l'altro, quanto segue:

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi
 precompilata, possono adempiere a tale obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la
 trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS;
- a decorrere dall'1/01/2023, tali soggetti adempiono all'obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS, tramite strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentano i pagamenti con carta di debito/credito.

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 ha <u>confermato</u> la modifica al citato co. 6-quater relativa al rinvio all'1/01/2024 (in luogo dell'1/01/2023) dell'obbligo per i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI

I co. da 7-bis a 7-quinquies dell'art. 60 del D.L. 104/2020 hanno disposto, per l'anno 2020, la sospensione temporanea dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall'ultimo bilancio approvato regolarmente.

Disposizioni di modifica del D.L. 104/2020	
L. 234/2021	ha esteso la sospensione temporanea con riferimento ai bilanci relativi all'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio in corso al 15/08/2020, non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni.
L. 15/2022 (di conv. del D.L. 228/2021)	ha rideterminato il campo soggettivo di applicazione della disciplina derogatoria prevedendo per i soggetti che non avessero adottato i principi contabili internazionali la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
D.L. 4/2022	ha estero il beneficio in esame agli esercizi in corso al 31/12/2021 e al 31/12/2022.

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 ha confermato la modifica al citato co. 7-bis relativa

- all'estensione del periodo temporale di applicazione delle relative disposizioni
- anche all'esercizio in corso al 31/12/2023.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Il co. 1 dell'art. 6 del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) ha previsto che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2021 non si applicano gli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter del C.C. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies del C.C.

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 interviene sulla suddetta disposizione al fine di estendere alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2022 la disapplicazione delle relative disposizioni/obblighi.

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Sono sospesi nel periodo compreso tra l'1/04/2022 e il 30/10/2023

- i termini previsti ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alla prima casa (disciplina contenuta nella nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986)
- nonché il **termine** previsto dall'art. 7 della L. 448/1998 ai fini del riconoscimento del **credito** d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Inoltre, **sono fatti salvi** gli **atti notificati** dall'**Agenzia Entrate** alla data del 28/02/2023, **emessi** per il mancato rispetto dei suddetti termini, e **non** si fa luogo al **rimborso** di quanto già versato.

ADDIZIONALI REGIONALI

Per le **regioni** in cui siano state **indette le elezioni** del Presidente della regione e del Consiglio regionale **alla data del 31/12/2022**, limitatamente alle **aliquote applicabili all'anno d'imposta 2023** viene **differito**:

- al 31/03/2023 il termine previsto per la pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF;
- **al 13/05/2023** il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale IRPEF ai fini della pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze.

COMUNICAZIONE DATI E OPZIONE BONUS EDILI

Vengono previste le seguenti disposizioni:

- per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'art. 121 del DL Rilancio, va trasmessa all'Agenzia Entrate entro il 31/03/2023;
- con riguardo alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia Entrate, da parte degli amministratori di condominio, dei dati di cui all'art. 16-bis, co. 4, D.L. 124/2019, è prorogato dal 16/03/23 al 31/03/23.



<u>D.M. 1/12/2016, art. 2, co. 1</u>: ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia Entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica alla stessa Agenzia, entro il 28/02 (termine differito al 16/03 dal D.L. 124/2019) di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione vanno indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ ED ENTI

Si interviene sul co. 1, art. 3, del D.L. 228/2021, al fine di **prorogare** ulteriormente **al 31/07/2023** (in luogo del 31/07/2022) il **termine** di applicabilità delle norme sullo **svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti disposte** dall'art. 106 del D.L. 18/2020.

STRALCIO DEI DEBITI FINO A € 1.000

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 ha previsto le seguenti modifiche:

- differimento dal 31/01 al 31/03/2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare la non applicazione dello Stralcio parziale;
- introduzione per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali della possibilità di deliberare, entro il 31/03/2023, lo Stralcio integrale (in precedenza previsto solo per gli enti statali).

Inoltre, è stato previsto:

- il rinvio dal 31/03 al 30/04/2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, all'1/01/2023, fino a € 1.000 affidati all'Agente della riscossione dall'1/1/2000 al 31/12/15;
- fino al 30/04/2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nell'ambito di applicazione dello Stralcio.

TERZO SETTORE

Si interviene sul co. 2 dell'art. 101 del D.lgs. 117/2017 al fine di estendere al 31/12/2023 (in luogo del 31/12/2022) il termine per l'applicazione inderogabile delle norme previgenti al Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, ODS, APS, in attesa della piena operatività del RUNTS.

CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE

Il co. 6, art. 9, D.L. 228/2021, prevede, nella versione modificata dal D.L. 198/2022, tra l'altro che le disposizioni di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), del D.lgs. 111/2017, che individuano gli ETS che possono essere beneficiari del 5‰, hanno effetto a decorrere dal 3° anno successivo (in luogo del 2° anno successivo) a quello di operatività del RUNTS, limitatamente alle ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22/11/2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del 5‰ con le modalità di cui al DPCM 23/07/2020 per gli enti del volontariato di cui all'art. 2, co. 4-novies, lett. a), del D.L. 40/2010, fino al 31/12/2023 (in luogo del 31/12/2022).

BONUS INVESTIMENTI

TERMINE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Si interviene sul co. 1055 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2021 al fine di **posticipare** dal 30/06/2023 al **30/11/2023** il **termine** ultimo per **l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali diversi** da quelli indicati **nell'allegato A annesso alla L. 232/2016**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni, nonché in**vestimenti in beni strumentali immateriali diversi** da quelli indicati **nell'allegato B** annesso alla medesima L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione, per cui, con riguardo all'anno 2022, spetta un **credito d'imposta del 6%**, a condizione che entro la data del 31/12/2022

il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI

Tramite modifica al co. 1057 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2021

- si estende dal 30/09/2023 (il termine è stato esteso a tale data dalla L. 197/2022) al 30/11/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
- l'orizzonte temporale della disciplina del credito d'imposta riconosciuta per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, in virtù della quale il credito viene riconosciuto nella misura del:
 - 40% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni;
 - 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;
 - 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 20 milioni.

BONUS CARBURANTI AGRICOLTURA E PESCA 3° TRIMESTRE 2022

L'art. 7 del D.L. 115/2022 prevede, tra l'altro, nel testo attualmente vigente, quanto segue:

- la proroga al 3° trimestre solare 2022 del credito d'imposta, previsto dall'art. 18 del D.L. 21/2022 a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante comprovato mediante le relative fatture d'acquisto e al netto dell'IVA;
- il credito d'imposta:
 - è utilizzabile dal beneficiario esclusivamente in compensazione entro il 31/03/2023;
 - è utilizzato, in caso di sua cessione, dal cessionario entro la data del 31/03/2023.

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 interviene sul citato art. 7 prevedendo:

- la **proroga** al **30/06/2023 del termine di utilizzabilità** del credito d'imposta;
- che i beneficiari del bonus inviino entro il 16/03/2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, all'Agenzia Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 (Provv. 1/03/2023 dell'Agenzia).

INVESTIMENTI IN IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE

Si interviene sul co. 509, art. 1, della Legge di bilancio 2020, al fine di **estendere al triennio 2023-2025** la possibilità di **incrementare del 20%** la **quota di ammortamento deducibile** ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di **spese** sostenute per **investimenti** in **nuovi impianti** di **colture arboree pluriennali**.

<u>L. 160/2019, art. 1, co. 509</u> (testo vigente): ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'art. 108, co. 1, del TUIR, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.



ACCISA SULLA BIRRA

Si interviene sulle seguenti disposizioni dell'art. 35 del TUA:

 co. 3-bis: viene estesa al 2023 (in luogo di prevederla per il solo 2022) l'aliquota di accisa ridotta al 50% (in luogo dell'ordinaria riduzione del 40%) per i birrifici artigianali aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;

Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660
E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com
Web - studioniccolidrago.com

• co. 3-quater: viene estesa al 2023 l'aliquota di accisa ridotta (del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri o del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri) già disposta nel 2022 per i birrifici aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000 ettolitri.

Viene sostituito il co. 986 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2022 al fine di rideterminare l'aliquota di accisa sulla birra nella seguente misura:

PERIODO	co. 986 (ante modifica)	co. 986 (post modifica)
dall'1/01/22 al 31/12/22	€ 2,94 per ettolitro e per grado-Plato	€ 2,94 per ettolitro e per grado-Plato
dall'1/01/23	€ 2,99 per ettolitro e per grado-Plato	=
dall'1/01/23 al 31/12/23	=	€ 2,97 per ettolitro e per grado-Plato
dall'1/01/24	=	€ 2,99 per ettolitro e per grado-Plato

Infine, vengono previste le seguenti ulteriori disposizioni:

- ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'art. 35, co. 3-bis e 3-quater, del TUA, come modificato dalle disposizioni di cui sopra, si applicano anche per l'anno 2023 le disposizioni del D.M. 4/06/2019, come modificato dal D.M. 21/03/2022;
- ai fini dell'applicazione delle riduzioni complessivamente previste dalle disposizioni in esame, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra l'1/01/2023 e la data del 28/02/2023; a tal fine, tali soggetti presentano all'ADM, entro 90 gg dalla suddetta data del 28/02/2023, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'art. 6, co. 4, del D.M. 12/12/1996, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

POSA IN OPERA STRUTTURE AMOVIBILI

Il co. 5 dell'art. 9-ter del D.L. 137/2020 ha previsto che, a far data dall'1/01/2021 e fino al 31/12/2021 (termine quest'ultimo prorogato dapprima fino al 30/06/2022 e in seguito fino al 30/09/2022), la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 5 della L. 287/1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 42/2004.

La **Legge di conv. del D.L. 198/2022 proroga** fino al **31/12/2023**, salva disdetta dell'interessato, l'**applicazione** delle **disposizioni** di cui al **citato co. 5**. Si ricorda che il precedente termine del 31/12/2022, previsto dal D.L. 144/2022, era stato prorogato al 30/06/2023 dalla L. 197/2022.

FONDO DI GARANZIA ACQUISTO PRIMA CASA

Si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa (e in particolare sul co. 3, art. 64, del D.L. 73/2021) prorogando al 30/06/2023 l'estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo stesso, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi determinati requisiti oggettivi e soggettivi.

RIMODULAZIONE RISORSE BONUS INVESTIMENTI NEL TURISMO

In relazione alle richieste presentate entro il 31/12/2022, le somme non utilizzate in relazione alla fruizione del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui al co. 3, art. 79, del D.L. 104/2020, per una quota pari a € 30 milioni, sono versate dall'Agenzia Entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 2023 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

SPETTACOLI DAL VIVO E PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE

Vengono previsti i seguenti interventi sulla disciplina sperimentale vigente in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo di cui all'art. 38-bis del D.L. 76/2020:

- termine ultimo di applicazione: viene differito dal 31/12/2021 al 31/12/2023;
- fascia oraria di svolgimento entro cui beneficiare del regime semplificato: viene ampliata passando dalle ore 8:00-23:00 alle ore 8:00-1:00;
- ambito applicativo di tale disciplina: viene esteso anche alle proiezioni cinematografiche.

BONUS TV E DECODER

Viene previsto che, fino alla data del 31/12/2023, il fornitore del servizio universale postale proceda, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli ETS dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad € 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate.

RIMODULAZIONE INCENTIVI AUTO

Il DPCM 6/04/2022, come modificato dal DPCM 4/08/2022, prevede alla lett- f-bis), co. 1, art. 2, il riconoscimento, per l'anno 2022, di un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di € 1.500 (aumentato ad € 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali ex artt. 1117 e 1117-bis del C.C.) per persona fisica richiedente, per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 estende la suddetta misura alle annualità 2023 e 2024 e di conseguenza riduce di € 40 milioni per ciascuna di dette annualità le risorse assegnate dal citato DPCM 6/04/2022 per gli anni 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di autoveicoli elettrici nuovi.

APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME CRITICHE

Vengono previste le seguenti modifiche all'art. 30 del D.L. 21/2022:

- differimento dal 31/12/2022 al 31/12/2023 dell'operatività delle disposizioni relative all'obbligo di notifica preventiva al Mimi e al Maeci delle esportazioni delle materie prime critiche, qualificando come tali, ex lege, i rottami ferrosi;
- **obbligo di notifica preventiva**: è previsto nel caso in cui la quantità di rottami ferrosi risulti superiore a 250 tonnellate, ovvero nel caso in cui la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare risulti superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare superi le 500 tonnellate, da notificare nei termini previsti, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.

Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

Inoltre, viene previsto che **l'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi**, effettuate sino al 31/12/2022, per **quantitativi inferiori alle suddette soglie**, **non** dà luogo all'applicazione di **sanzioni**.

CONCESSIONI DEMANIALI

Si interviene sull'art. 3 della L. 118/2022 (Legge sulla concorrenza 2021) al fine prorogare dal 31/12/2023 al 31/12/2024 l'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive.

L'art. 1 della L. 14/2023 interviene sulle seguenti ulteriori disposizioni della suddetta L. 118/2022 (che è entrata in vigore il 27/08/2022):

- modifica l'art. 2 al fine di differire da 6 a 11 mesi dal 27/08/2022 il termine per esercitare la delega in tema di mappatura delle concessioni;
- aggiunge all'art. 4 la disposizione secondo cui agli enti concedenti è fatto divieto di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni su beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale per finalità turistico-ricreative e sportive, prima dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista nello stesso art. 4; il divieto introdotto riguarda le concessioni e i rapporti in essere di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) e b), della L. 118/2022.

IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLA SICCITÀ

Si interviene sul co. 1 dell'art. 13 del D.L. 115/2022

- al fine di estendere da 45 a 60 gg il termine di presentazione delle domande, previsto dal co. 5, art.
 5, del D.lgs. 102/2004,
- per accedere agli interventi in favore della ripresa dell'attività produttiva, in favore delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi di siccità verificatisi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità.

AZIENDE AGRICOLE

Il co. 1-quater dell'art. 78 del D.L. 18/2020 prevede che, in relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da Covid-19,

- al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, fino al 31/12/2022, nel caso in cui per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo,
- le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti al momento dell'erogazione del saldo.

La Legge di conv. del D.L. 198/2022 interviene sul suddetto co. 1-quater al fine di

- prorogare, in considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da Covid-19
 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle
 aziende agricole,
- il suddetto termine al 31/12/2023.

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI SPORT

Si interviene sulle seguenti disposizioni del D.lgs. 36/2021:

art. 51 | differimento dall'1/01/2023 all'1/07/2023 dell'applicazione delle norme sul lavoro sportivo,

	ad esclusione delle disposizioni di cui:
	- agli artt. 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dall'1/01/2022 (come
	attualmente previsto);
	 NEW – all'art. 13, co. 7, che si applicano a decorrere dall'1/07/2024 (tale norma prevede,
	tra l'altro, la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive
	professionistiche avente la funzione di esprimere pareri obbligatori non vincolanti relativi
	alla tutela degli interessi specifici dei tifosi; dette società devono adeguare il proprio
	assetto societario a tale disposizione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs.
	36/2021);
	■ <u>NEW</u> - per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023
	percepiscono compensi di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), TUIR, nonché compensi assoggettati ad
	imposta ai sensi dell'art. 36, co. 6, del D.lgs. 36/2021, l'ammontare escluso dalla base
	imponibile fiscale per lo stesso periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di €
	15.000;
	■ abrogazione, a decorrere dall'1/07/2023 (in luogo dell'1/1/23), delle seguenti disposizioni:
	– L. 366/1973 (Estensione a calciatori e allenatori di calcio della previdenza ed assistenza
	gestite dall'ENPALS);
	 L. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti);
art. 52	 art. 6 del D.lgs. 38/2000 (Assicurazione degli sportivi professionisti);
art. 52	 art. 3 della L. 398/1991 (Premio di addestramento e formazione tecnica).
	■ la Legge di conv. del D.L. 198/2022 ha soppresso la disposizione prevista nel testo originario
	di modifica del co. 2-bis dell'art. 52 del D.lgs. 36/2021 secondo cui non si qualificano come
	redditi diversi a decorrere dall'1/07/2023 le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i
	premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
	■ le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono
art 21	eliminate entro l'1/07/2023 (in luogo del 31/07/2023);
art. 31,	■ il suddetto termine è prorogato all'1/07/2024 (in luogo del 31/12/2023 previsto dal testo
co. 1	originario del D.L. 198/2022) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di
	continuità, di precedenti tesseramenti.
	Viene integrato con le seguenti disposizioni:
	■ le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano entro il
	31/12/2023 i regolamenti relativi al riconoscimento di un premio di formazione tecnica da
	parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, in caso di 1° contratto di lavoro
art. 31,	sportivo; nel caso di mancata adozione entro il suddetto termine, vi provvede con decreto
	l'apposita Autorità politica;
co. 3	■ in ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina
	sportiva associata che, decorso il suddetto termine, non abbia provveduto all'adozione del
	regolamento, si intende abolito il 31/12/2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi,
	senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto con
	riguardo all'abolizione del vincolo sportivo entro l'1/07/2023 per gli altri tesseramenti.

PROROGA CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI

Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza da Covid-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia vengono prorogate al 31/12/2024 le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31/12/2022, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.

<u>Nota</u>: resta fermo in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli artt. 3 e 4 della L. 118/2022.

REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO COVID-19

Il co. 1, art. 31-octies, del D.L. 137/2020, prevede, nella versione modificata dal D.L. 198/2022, le cui disposizioni sono state **confermate** dalla Legge di conversione, che,

- tenuto conto, tra l'altro, dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti
 concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito
 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato nel corso emergenza da Covid-19,
- nel periodo compreso tra l'1/01/2020 e il 31/12/2024 (in luogo del 31/12/2023), l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti.

Inoltre, viene prorogato al **31/12/2023** il **termine** del 31/12/2022, previsto dal co. 2 del medesimo art. 31-octies, per apportate le necessarie modifiche al D.M. 31/05/2017 e all'art. 52, co. 7, L. 234/2012, al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel RNA e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità.

Il co. 1 dell'art. 35 del D.L. 73/2022, nella versione modificata dal co. 2 dell'art. 22 del D.L. 198/2022, prevede che con riguardo agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non risulti determinabile in detti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10, co. 1, 2° periodo, del D.M. 31/05/2017, in scadenza:

- dal 22/06/2022 al 31/12/2022, sono prorogati al 30/09/2023 (in luogo del 30/06/2023);
- dall'1/01/2023 al 30/06/2023, sono prorogati al 31/03/2024 (in luogo del 31/12/2023);
- dall'1/07/2023 al 31/12/2023, sono prorogati al 31/03/2024;
- dall'1/01/2024 al 30/06/2024, sono prorogati al 30/09/2024.

<u>D.M. 31/05/2017, art. 10, co. 1, 2° periodo</u>: gli aiuti fiscali si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

La suddetta **proroga**, in base a quanto disposto dal co. 2 del citato art. 35, si **applica** alla **registrazione** nel RNA, nonché nei registri SIAN e SIPA, degli **aiuti riconosciuti** ai sensi delle **sezioni 3.1 e 3.12** della **Comunicazione** della Commissione UE del 19/03/20 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e s.m.i..

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Viene prorogato per l'anno 2023 all'1/01/2024 il termine di cui al 1° periodo del co. 125-ter dell'art. 1 della L. 124/2017 a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche.

ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

Viene prorogato da 10 a 11 anni il termine di cui al co. 2, art. 3, della L. 224/2012, relativo alle attività di autoriparazione.

<u>Nota</u>: si ricorda il citato co. 2 dell'art. 3 aveva previsto che le imprese che alla data del 5/01/2013 (*che è la data entrata in vigore della L. 224/2012*) fossero iscritte nel Registro Imprese o nell'albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica o motoristica o a quella di elettrauto, potessero proseguire le rispettive attività per 10 anni.

Pertanto, con la disposizione in esame viene prorogato da 10 a 11 anni il periodo per lo svolgimento delle suddette attività.

FONDO NUOVE COMPETENZE

Viene riconosciuta anche per il 2023 la possibilità, finora prevista per il 2020-2022,

- per i contratti collettivi di lavoro di 2° livello
- di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione.

ULTERIORI PROROGHE

SPORT

I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della L. 86/2019 sono prorogati di 2 mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli che non siano già scaduti alla data del 28/02/2023.

SPETTACOLO

Viene **prorogato da 9 a 24 mesi** dall'entrata in vigore della L. 106/2022

- il termine per l'esercizio della delega legislativa ivi prevista
- per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi.

FONTI RINNOVABILI

Si interviene sul co. 4 dell'art. 26 della L. 118/2022 al fine di

- prorogare da 12 a 16 mesi successivi dall'entrata in vigore di quest'ultima
- il **termine per l'esercizio della delega legislativa** in materia di razionalizzazione e semplificazione della **disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili**.

Modello Eas per le variazioni 2022 entro il 31/03/2023

Entro il prossimo <u>31/03/2023</u> gli enti associativi non iscritti al RUNTS devono presentare il mod. EAS al fine di comunicare le variazioni intervenute nel 2022 dei dati precedentemente comunicati diversi da quelli già comunicati col mod. AA di Variazione dati Iva (tra cui la variazione del numero degli associati, l'ammontare dei proventi da attività di sponsorizzazione o le variazioni relative rappresentante legale)

La presentazione è necessaria per poter fruire delle agevolazioni fiscali; tuttavia, tali agevolazioni si applicano alle operazioni poste in essere dopo la presentazione tardiva (oltre il termine per la remissione in bonis), anche se rese nel medesimo periodo d'imposta.

Il prossimo 31/03/2023 scade il termine, da parte degli enti non commerciali di natura associativa (dunque, sono escluse le fondazioni) per presentare un "nuovo" mod. EAS in caso di modifiche, relative ai dati precedentemente comunicati, avvenute nel corso del 2021.

A tal fine, non tutte le variazioni di dati sono rilevanti; in presenza di alcune specifiche fattispecie, infatti, non è necessario inviare il modello EAS "aggiornato".

Come noto, il D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS"), nell'ambito dell'opera di revisione della disciplina riguardante gli Enti non commerciali, ha introdotto la suddivisione tra:

- enti del terzo settore (cd. "ETS"): iscritti al Registro unico ("RUNTS")
- enti diversi da quelli del terzo settore: in quanto non aventi le caratteristiche per l'iscrizione (o decaduti), oppure abbiano scelto la mancata iscrizione nel Registro unico.

Il RUNTS raccoglie tutte le informazioni (e relative variazioni) relative agli enti

- che già includono quelle previste nel mod. EAS;
- per tale motivo gli ETS sono esonerati dalla presentazione del mod. EAS (art. 94, co. 4, del CTS)

L'esonero non subordinata al momento in cui saranno operative le nuove misure fiscali previste dal CTS (periodo successivo a quello di operatività del RUNTS e di autorizzazione della Commissione UE).

N.B.: posto che la fase di censimento degli ETS nel RUNTS non è ancora ultimata (in particolar modo per le ONLUS, a differenza di OdV e APS), è opportuno che le associazioni che non vi risultino ancora iscritte, pur avendo già presentato istanza, procedano all'invio del mod. EAS in caso di variazioni intervenute nel 2022.

Il Mod Eas e le regole di presentazione/compilazione non presenta novità rispetto agli anni scorsi.

Il modello va presentato (esclusivamente in via telematica):

- la prima volta: entro 60gg dalla data di costituzione dell'ente
- in seguito: alternativamente:
 - entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione di dati precedentemente comunicati
 - entro 60gg dalla perdita dei requisiti di ente non commerciale a pena della perdita delle agevolazioni fiscali per il periodo d'imposta in cui si è verificata l'omissione/tardività, fino al periodo in cui avviene la trasmissione.

La tardiva presentazione del modello:

- oltre il termine previsto per la remissione in bonis (in caso contrario la trasmissione viene considerata "tempestiva", analogamente a quanto avviene nel ravvedimento operoso), cioè oltre il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla scadenza
- implica i seguenti effetti:
 - esclude dai benefici fiscali e per le attività realizzate anteriormente alla sua presentazione
 - o permette i benefici fiscali per le operazioni compiute dopo la presentazione (anche se ricadono nello stesso periodo d'imposta in cui viene effettuata la comunicazione).

L'obbligo di presentazione di un nuovo mod. EAS viene meno qualora nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale" si è verificata esclusivamente la variazione dei seguenti dati:

- importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione pubblicità
- importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni/servizi
- ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente
- numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso
- importi delle erogazioni liberali ricevute
- importi dei contributi pubblici ricevuti
- numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi

ULTERIORI IPOTESI DI ESONERO

Non scatta l'obbligo di presentazione del mod. EAS per comunicare le variazioni intervenute nelle sezioni (RM 125/2010):

- "Dati relativi all'ente": variazioni relative ai dati anagrafici dell'ente non commerciale
- "Rappresentante legale": variazioni relative ai dati anagrafici del rappresentante legale

Richiesta una tantum di euro 200 e per integrazione euro 150 da parte autonomi e professionisti senza partita iva

Con la **circolare n. 30 del 16/03/2023**, l'INPS ha fornito le indicazioni operative per la presentazione della domanda:

- da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti all'INPS e non titolari di partita IVA;
- per l'indennità una tantum di 200 euro e per l'integrazione di 150 euro

La domanda dovrà essere inviata entro il 30/04/2023

Sotto il profilo operativo, i lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, devono presentare domanda all'Istituto esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023

Nel dettaglio, la domanda può essere presentata accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categoria di appartenenza fra quelle che si trovano raggruppate sotto la voce "Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita IVA", vale a dire:

- "Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi":
- "Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e
- Mezzadri dell'Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi";
- "Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA";
- "Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA".

In alternativa, la domanda può essere presentata anche per il tramite:

- del Contact center multicanale;
- degli Istituti di Patronato.

Se il contribuente è iscritto contemporaneamente sia ad una delle gestioni previdenziali INPS che ad una Cassa di previdenza privata, la domanda per l'indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.

Limiti di reddito per avere diritto alle indennità di cui sopra sono riportati dai seguenti decreti:

- L'art. 33 del DL 50/2022 riconosce un'indennità una tantum di 200 euro in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021;
- l'art. 20 del DL 144/2022 ha introdotto un'integrazione di 150 euro della citata una tantum (per un totale quindi di 350 euro), subordinandola al possesso di un **reddito complessivo** non superiore a 20.000 euro nel medesimo periodo d'imposta.

L'Istituto precisa che, ai fini del riconoscimento di entrambe le indennità, i lavoratori autonomi e i professionisti senza partita IVA devono essere in possesso dei medesimi requisiti individuati dal DM del 19 agosto 2022.

In altre parole, il lavoratore o professionista senza partita IVA deve (oltre ai requisiti reddituali di cui sopra):

- essere già iscritto alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
- avere un'attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- avere effettuato entro il 18/05/2022, per il periodo di competenza dal 1/01/2020 e con scadenze di versamento entro il 18/05/2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022.

Viene inoltre precisato che tra gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS

- non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2-bis del DM 19/08/2022 gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti/coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli) o componenti degli studi associati
- che rientrano, al contrario, nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del decreto.

SCADENZARIO

Mese di Marzo

Mercoledì 15 marzo

BONUS UNA TANTUM EDICOLE 2023	Termine ultimo per la presentazione al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della richiesta del bonus una tantum fino a € 2.000 relativo agli specifici interventi effettuati nel 2022. La richiesta va presentata in via telematica tramite l'apposito portale accessibile all'indirizzo https://www.impresainungiorno.gov.it/ .
CREDITO D'IMPOSTA SPESE ATTIVITÀ FISICA ADATTATA	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda per il riconoscimento del credito d'imposta ex art. 1, comma 737, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2022 spese per fruire di attività fisica adattata (AFA).

Giovedì 16 marzo

	•
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE	 Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta; versamento saldo IVA 2022, in un'unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30.6.2023 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30.7.2023, con un ulteriore 0,40%).
ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO	Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2023 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2023 o non disinstallati entro il 31.12.2022.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	 Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio.

Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali.
TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI	 Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a: € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.
IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2023 PRECOMPILATO	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2023 PF precompilato, dei dati delle: • spese funebri 2022; • spese frequenza asilo nido 2022.
IRPEF INVIO SPESE VETERINARIE MOD. 730/2023 PRECOMPILATO	Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2022 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2023 PF precompilato, da parte dei veterinari.
CERTIFICAZIONE UNICA 2023	 Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2023 relativa ai: redditi di lavoro dipendente e assimilati; redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi. Nella Comunicazione va specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2023 (tale informazione interessa i soli sostituti d'imposta nati nel 2023 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei modd. 730-4); consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della CU 2023; consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della CU 2023.
CERTIFICAZIONE UTILI	Consegna ai soci della Certificazione delle somme corrisposte nel 2022, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile. La Certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2022 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
COMUNICAZIONE CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate del credito maturato nel 3 e 4 trimestre 2022 da parte dei beneficiari dei crediti d'imposta energetici (imprese energivore / non energivore - gasivore / non gasivore), nonché del "bonus carburante" (imprese agricole / agromeccaniche / della pesca), a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato alla data del 16.3.2023.

Lunedì 27 marzo

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).

Giovedì 30 marzo

CREDITO D'IMPOSTA SPESE INSTALLAZIONE SISTEMI ACCUMULO INTEGRATI

Presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate della domanda per il riconoscimento del credito d'imposta ex art. 1, comma 812, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2022 spese per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

Venerdì 31 marzo

ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS	Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2022, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con il mod. AA5/6 o AA7/10.
ENASARCO VERSAMENTO FIRR	Versamento da parte della casa mandante del FIRR relativo al 2022.
BONUS PUBBLICITÀ 2023	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2023.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di febbraio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di febbraio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE	Versamento di quanto dovuto (a titolo di imposta, interessi e sanzione pari a 1/18 del minimo) in unica soluzione / prima rata per la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d'imposta precedenti.
SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI	Versamento prima rata di quanto dovuto (€ 200 per periodo d'imposta) per la sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31.10.2022.
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI	Versamento di quanto dovuto (a titolo di imposta) in unica soluzione / prima rata per la regolarizzazione dell'omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori (accertamento con adesione / acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92).
OPZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA	Invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di cessione del credito / sconto in fattura relativa alle spese sostenute nel 2022 / rate residue non fruite di detrazioni relative a spese sostenute nel 2020 / 2021 per interventi agevolati 110% e altri interventi per i quali è ammessa l'opzione per la cessione del credito / sconto in fattura.

INVIO DATI INTERVENTI CONDOMINIALI 2022 MOD. 730/2023 PRECOMPILATO Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2023 PF precompilato, dei dati delle spese relative a interventi edilizi / di riqualificazione energetica riguardanti le parti comuni di edifici condominiali da parte degli amministratori di condominio (uno dei condomini in caso di condominio minimo senza amministratore).